



Avv. Stefano Ruocco
Mediatore familiare – Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
 STUDIO LEGALE RUOCCO
 80128 - NAPOLI Via Simone Martini, 66
 PEC: stefanoruocco@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
N. RG 2/2024
DEBITORE: AMOROSO MICHELE
STATO PASSIVO DEFINITIVO

Il sottoscritto **Avv. Stefano Ruocco**, con Studio in Napoli alla via Simone Martini n. 66 (CF: RCCSFN78M16F839K pec: stefanoruocco@avvocatinapoli.legalmail.it) nominato liquidatore con sentenza n. 8/2024, pubblicata il 11-01-2024 nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato sig. Amoroso Michele, nato in Napoli il 06-05-1964 C.F.: MRSMHL64E06F839W, e residente in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Filippo Turati n. 13 interno 6

PREMESSO CHE

- lo scrivente provvedeva a richiedere ai creditori risultanti dall'elenco depositato in atti la trasmissione, a mezzo di posta elettronica certificata, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201;
- con PEC del 12/01/2024, la richiesta veniva trasmessa ai riferiti creditori in parte ai loro indirizzi di posta elettronica certificata e, per la restante parte, a mezzo posta raccomandata (non essendo i sigg. Monticoli Adolfo, Monticoli Paola, Monticoli Rossella e Paumgardhen Maria muniti di un indirizzo di posta elettronica certificata).

CONSIDERATE

Le domande **tempestive** di partecipazione pervenute dai seguenti creditori:

- **ADER Napoli** – PEC del 17-01-2024;
- **Fino 1 Securitisation SRL** – PEC del 16-02-2024;
- **Avv. Gianfranco Circolo** – PEC del 22-02-2024.

CONSIDERATA

Lo domanda **non tempestiva** di partecipazione pervenute dal seguente creditore:

- **Regione Campania** – PEC del 05-03-2024.

RILEVATO CHE

- pervenivano osservazioni esclusivamente dall'Agenzia Entrate riscossione e dall'Avv. Gianfranco Circolo.
- per l'effetto si provvedeva in data 05.06.2024 a comunicare nuovo progetto di stato passivo invitando nel contempo, nuovamente, la **Regione Campania**, il cui credito veniva ammesso con riserva, di dare prova che il ritardo non fosse dipeso da causa alla stessa imputabile, in quanto in caso contrario il credito vantato non sarebbe stato ammesso.
- non pervenivano ulteriori osservazioni; tuttavia, il 12 giungo 2024 la Regione Campania inviava comunicazione giustificando il ritardo della domanda di ammissione al passivo stante l'enorme mole di procedure simili e relative comunicazioni.
- la Regione Campania motivava la tardività alla stessa non imputabile; pertanto, tenuto conto dei motivi rappresentati e che la domanda risulta comunque pervenuta prima del deposito dello stato passivo definitivo, si ritiene di ammettere il credito.

Ciò posto,

COMUNICA



